

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
CORLEONE (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	4
VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione. L'interrogazione è del senatore Corleone e di altri senatori.

Prima di darne lettura, ricordo che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, su richiesta del Gruppo federalista europeo ecologista, è stato attivato l'impianto audiovisivo interno, con l'assenso del Presidente del Senato.

Do lettura dell'interrogazione:

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'utilizzo come luogo di detenzione durante la fase istruttoria di caserme di carabinieri si è rilevato quasi sempre fonte di inquinamento e macchinazione, come il caso Tortora ha dimostrato;

che il trattamento dei detenuti cosiddetti pentiti è stato caratterizzato da privilegi di ogni genere, fino a garantire la possibilità del concepimento di figli, come è accaduto per Gianni Melluso;

che in altri casi la permanenza in caserma è stata utilizzata per estorcere confessioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, in attesa della modifica del codice di procedura penale, che consente la detenzione altrove, debba comunque essere garantito il diritto dei parlamentari di compiere ispezioni in tali luoghi di detenzione;

se non condivida la preoccupazione che dietro la motivazione della difesa dell'isolamento giudiziario – che peraltro non si intende certo violare – non si voglia invece salvaguardare la possibilità di poter costruire prove per castelli e teoremi che già tanti danni alle regole dello Stato di diritto hanno prodotto;

se infine non intenda intervenire affinché la violazione del diritto, previsto dalla legge di riforma penitenziaria, esercitato nella caserma di via Moscova a Milano il 30 luglio e il 1° agosto 1988 contro due parlamentari, venga fatta immediatamente cessare.

(3-00475)

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia.* Anzitutto vorrei premettere che una prima risposta si può trovare nella legge approvata di recente sui provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale, che è attualmente in via di promulgazione. Lo stesso sottosegretario Castiglione, che ha seguito l'iter del provvedimento sia al Senato che alla Camera (al quale mi associerei anch'io, poi, in un momento cruciale), ha già dato anche alla stampa l'unica risposta che oggi il Ministro può dare.

Il codice di procedura penale tuttora vigente, anche se solo per qualche giorno per questa parte, recita testualmente all'articolo 251, mai modificato: «Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato d'arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso;». Il termine «altrove», secondo un'interpretazione unanime mai contrastata, comprende anche le caserme; per cui un magistrato, per un soggetto nei cui confronti sia stato emesso un mandato di cattura, può stabilire che questo soggetto sia detenuto «altrove», e cioè anche in una caserma.

Non vi è dubbio che questa norma abbia dato luogo, per lo meno negli ultimi tempi, a perplessità nonchè ad episodi noti sotto vari profili. In particolare - menziono solo questo - ha potuto porre recentemente in difficoltà qualche parlamentare che intendeva avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 67 della legge di riforma penitenziaria, sulla base del quale ogni parlamentare, accompagnato anche da persone di sua fiducia, sia pure nel quadro di un controllo del Parlamento sulle carceri, può visitare i detenuti, nel caso in cui vi sia l'autorizzazione del magistrato in casi particolari, come sarebbe stato quello in questione. Non trattandosi di detenzione in un istituto penitenziario, in passato si sono verificati ripetuti inconvenienti con l'amministrazione penitenziaria dal punto di vista operativo, non tanto per quanto riguarda la detenzione in caserma quanto in relazione alle traduzioni, su cui vi è una lunga storia amministrativa e burocratica, peraltro culminata l'anno scorso in alcune contestazioni a proposito delle traduzioni di detenuti per fini istruttori. Ripeto, si è trattato di situazioni di difficoltà operative dell'amministrazione penitenziaria, riguardanti non tanto la detenzione in caserma quanto i fatti inerenti alle traduzioni dalle caserme agli uffici giudiziari per vari adempimenti o udienze.

Però, tutta questa materia è oggi sanata - come accennavo all'inizio - dalla modifica introdotta dal Parlamento con l'approvazione del disegno di legge suddetto, concernente la nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale. È inutile ora ripercorrere le tappe di questo importantissimo provvedimento, di cui è stato totalmente artefice questo ramo del Parlamento, in particolare questa Commissione, autorevolmente presieduta e composta da qualificati senatori. Il testo poteva considerarsi completo e definito anche quando era all'esame della Camera se non si fosse verificato il piccolo disguido dei due provvedimenti approvati contemporaneamente e concernenti entrambi l'articolo 282 del codice di procedura penale. Su questo punto la Camera ha potuto seguire una determinata strada, sapendo che sarebbe stata certamente la strada approvata dal Senato, che il giorno prima aveva votato il provvedimento sul soggiorno nel testo che conoscete. Quindi, si è giunti ad un allineamento dei due testi e a una nuova formulazione dell'articolo 282 e si è potuto, grazie all'opera solerte del Senato, approvare definitivamente il provvedimento. Questo testo legislativo si compone di ben 73 norme. Peraltro, il nostro impegno, quello del sottosegretario Castiglione in prima linea e mio in seconda linea, è stato notevole per ottenere dalla Camera l'approvazione nel testo del Senato. Le difficoltà erano molteplici e gravi; insuperabili sono poi apparsi gli ostacoli per quanto riguardava la proposta di sostituire al giudice istruttore un organo collegiale.

Oggi ci dobbiamo mobilitare per l'attuazione della nuova legge, che innova anche l'articolo 251 del codice di procedura penale. Questo nuovo primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale prevede pertanto che alle parole: «che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorità che lo ha emesso» vengano sostituite le altre: «che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'articolo 254-bis». Tale articolo è il frutto, in sostanza, di quanto già disposto dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1984, n. 398; si stabilisce anche, col nuovo testo dell'articolo 15 della legge n. 330, che «In ogni stato e grado del procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza, quando tale misura appare sufficiente a salvaguardare le esigenze che hanno determinato l'emissione del provvedimento».

Rimane quindi completamente cancellato dal nostro ordinamento il vecchio sistema; il pubblico ministero deve ormai far riferimento al giudice, mentre un tempo aveva gli stessi poteri del giudice circa l'articolo 251 del codice di procedura penale, che disponeva la potestà di mantenere l'imputato in stato di arresto altrove rispetto al carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con tale discorso ritengo che la faccenda sia conclusa.

Non si è disposta, senatore Corleone, l'immediata entrata in vigore di questo disegno di legge, ma d'altronde si sarebbero dovute avere facoltà divinatorie in ordine a determinati casi, per derogare a quella che è costante e conclamata prassi usata per provvedimenti di questo genere, in una materia lungamente elaborata e frutto di continue modificazioni e meditazioni dei due rami del Parlamento, innovativa su una quantità di disposizioni del codice, di larghissima portata e concernente una disparata serie di argomenti che presentano anche difficoltà di studio, di orientamento e di preparazione adeguata all'applicazione. Nella materia delicatissima della libertà personale non mi pare che sia mai accaduto che si sia derogato o pensato di dover derogare dal termine generale dell'entrata in vigore delle leggi; comunque, non hanno pensato a questo aspetto nè il Governo nè alcun membro - di questo ne do atto - dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento. La questione, sia pure nei termini di tempo previsti dalle norme regolanti la materia, credo che ormai sia definita, nel senso che possa ritenersi soddisfacente la soluzione adottata per i quesiti posti dagli interroganti. Se così non fosse, sono comunque pronto ad ascoltare le loro obiezioni.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, comprendo la soddisfazione del ministro Vassalli per l'approvazione di quella modifica così importante, così significativamente valutata da tutti, ma non posso però unirmi a tale soddisfazione perchè il caso in questione venga considerato chiuso. Non posso, pertanto, essere soddisfatto della risposta all'interrogazione sul caso specifico, perchè vi erano delle domande, sia in questa interrogazione che in quella destinata all'Aula (che con più puntualità poneva la questione in oggetto), alle quali non si è risposto.

Ciò che noi ponevamo all'attenzione era un fatto estremamente grave: come è potuto cioè accadere in tutti questi anni che la parola «altrove» sia

stata interpretata in un certo modo? E come si è potuto determinare il fatto che sono state usate come luoghi di detenzione le caserme, fatto che costituisce una violazione costante del diritto dei parlamentari di questa Repubblica, almeno fino al 1° agosto, di contattare gli imputati in questione? Volevamo peraltro sapere come sia stato possibile accettare da parte del Ministro di grazia e giustizia che dei luoghi di detenzione fossero sottratti alla sua competenza. Ciò che è stato detto ai parlamentari in questa ultima occasione è che i custodi rispondevano al Ministro della difesa del proprio operato e non al Ministro di grazia e giustizia.

Il caso probabilmente non è ancora chiuso, perchè vi sono ancora persone detenute nelle caserme nei confronti delle quali è impossibile esercitare il diritto ricordato dall'articolo 67 della legge di riforma penitenziaria.

L'altra violazione, circa la quale non è stata data risposta, è rappresentata dal fatto che nel mandato di cattura per il recente caso Sofri-Pietro Stefani non era stato specificato che dovessero essere custoditi in caserma, e questo mi sembra costituire, appunto, un altro elemento di violazione. Dobbiamo, quindi, dire di essere certamente anche noi felici che d'ora in avanti, almeno tra quindici giorni, queste cose non accadranno più; è però anche da ricordare che tutto ciò è accaduto, che nelle caserme si è fatto quel che si è fatto, che esse sono state alternativamente luogo di privilegio o di tortura, e che comunque, in questo caso, sono state utilizzate le caserme senza alcuna ragione, se non per giustificare il fatto che uno dei cosiddetti pentiti si trovasse in caserma senza alcun controllo, potendo probabilmente essere indottrinato dall'avvocato sull'eucarestia del pentitismo.

Ed allora, il contrasto sicuro con il mandato di cattura e il fatto che ancora la violazione perdura (se oggi volessimo recarci alla caserma di Via Moscova a Milano riceveremmo la stessa risposta) anche successivamente alla modifica dell'articolo 251 del codice di procedura penale dimostrano che non è vero che la situazione è sanata. Ciò si verificherà tra quindici giorni e non oggi, per cui vi è ancora un contrasto, colpevolmente accettato fino ad oggi, tra i Ministeri di grazia e giustizia e della difesa.

Sono queste le ragioni che purtroppo ci fanno essere insoddisfatti della risposta. Ci auguriamo, però, che vi sia un intervento del Ministro affinché immediatamente vengano risolte, in questi giorni, le discrepanze che vi possono essere tra un voto del Parlamento che ha introdotto una modifica ed una prassi vergognosa per il diritto e le regole stabilite per i cittadini del nostro paese.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO